



C o p i a

Deliberazione n. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTISETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a sessione ordinaria i Consiglieri Comunali in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	CISI PIERO ANGELO	X	
2	BONINI CINZIA	X	
3	BALDUZZI ANDREA		X
4	GUAGNINI ADOLFO	X	
5	CIAMBARELLA FRANCESCO	X	
6	GRANATA STEFANO		X
7	FAZIO FRANCO		X
8	COPPA PIERO		X
9	MARCHETTI SILVIO		X
10	PAVAN DAVIDE		X
11	TRAVERSA VALTER	X	
12	TORTI ERNESTO detto TINO	X	
13	BISCEGLIA MICHELE	X	
TOTALI		07	06

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Matrone** la quale provvede alla redazione del presente verbale .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Piero Angelo Cisi** – Sindaco- assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria in forma sperimentale di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e smi,

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 convertito in Legge nr. 44 il 26 Aprile 2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e smi:

- comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI:

- l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;
- Il DM del 2 agosto 2012 adottato ai sensi dell'art. 151, comma 1, del vigente TUEL il quale dispone un'ulteriore proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/10 p.v. ,
- l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo **entro il 30/09/2012**, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr. 05 del 26/06 u.s. ad oggetto aliquote IMU anno 2012, con la quale si era disposto quanto di seguito esplicitato:

<i>Omissis</i>
DELIBERA
1. Dato il persistere dell'attuale congiuntura economica e ritenuto doveroso non appesantire ulteriormente il carico fiscale delle famiglie, pur preservando la qualità dei servizi offerti alla Comunità amministrata nel rispetto della sana gestione finanziaria finalizzata alla conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo come fissate dall'art. 13 commi 6, 7 ed 8 del DL 201/2011 e precisamente:
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4 %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2%;
2. Di confermare in € 200,00.- la detrazione prevista per l'abitazione principale (giusto art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011) da applicarsi fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e da ripartirsi tra i diversi contitolari in proporzione alla quota di destinazione dell'u.i. ad abitazione principale, precisando che predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.
<i>Omissis</i>

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10, adottata nella seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Alzano Scrivia, subiscono nell'anno 2012 ulteriori riduzioni, dovute ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- per preservare la qualità dei servizi offerti alla Comunità amministrata nel rispetto della sana gestione finanziaria finalizzata alla conservazione degli equilibri di bilancio, si rende necessario utilizzare la leva fiscale, poiché il gap ottenuto dalla razionalizzazione delle spese non consente il raggiungimento dell'obiettivo anzidetto,
 - l'importo del gettito IMU stimato a Luglio 2012 dal Dipartimento delle finanze del MEF ammonta a complessivi € 80.835,00.-
 - l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Ciò premesso, si intende rideterminare, per l'anno 2012 le aliquote IMU come di seguito elencato:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,62 %+0,38 % (quota statale)= 1%

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40 %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,20%;
- Detrazioni: € 200,00.- per l'abitazione principale da applicarsi fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e da ripartirsi tra i diversi contitolari in proporzione alla quota di destinazione dell'u.i. ad abitazione principale, precisando che predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.

garantendo alle casse comunali una previsione stimata di gettito di € 117.132,00.-

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica-finanziaria espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 1^ comma del vigente T.U.E.L., dal Responsabile del Servizio,

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano :

D E L I B E R A

1. Per l'anno 2012 di **rideterminare**, richiamando del motivazioni di cui in premessa, le aliquote IMU come di seguito esplicitato:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,62 % + 0,38 % (quota statale) = 1%
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,20%;
 - Detrazioni: € 200,00.- per l'abitazione principale da applicarsi fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e da ripartirsi tra i diversi contitolari in proporzione alla quota di destinazione dell'u.i. ad abitazione principale, precisando che predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.
- 400,00.

2. Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, (*l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006*);

3. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, secondo le modalità indicate nella nota ministeriale prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Con successiva e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti nr. 07

Voti favorevoli nr. 07

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma D.Lgs. 267/2000 e smi.

Parere favorevole di regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs 267/00 e smi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ombretta Buffadossi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Cisi Piero Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Matrone

PUBBLICAZIONE : Pubblicato all'Albo Pretorio a cura del messo comunale per gg. 15 dal 02/10/2012.

Alzano Scrivia, li 02/10/2012.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Matrone

Copia conforme all'originale , rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Alzano Scrivia, li 02/10/2012.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Matrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' :

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4 comma del vigente TUEL, è diventata esecutiva dal giorno ____/10/2012, perché decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Li, __/10/2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Matrone